

Calcolo dell'oblazione

Tabella 1.a - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.
Immobili residenziali

1. Superficie utile residenziale (mq)	2. Superficie non residenziale (mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Tipologia dell'abuso	5. Misura oblazione (€/mq)	6. Importo totale dell'oblazione (€)
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	1	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	2	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	3	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
Totale					□□□□□□□□□□

La superficie non residenziale (n.2) deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,60

La superficie complessiva (n.3) è data dalla somma della superficie utile abitabile (n.1) e dalla Superficie non residenziale (n.2)

Tabella 1.b - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.
Immobili non residenziali

1. Superficie utile (mq)	2. Superficie pertinenze (mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Tipologia dell'abuso	5. Misura oblazione (€/mq)	6. Importo totale dell'oblazione (€)
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	1	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	2	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	3	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
Totale					□□□□□□□□□□

Tabella 2 - Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione.

1. Tipologia dell'abuso	2. Importo dell'oblazione
4	□□□□□□□□
5	□□□□□□□□
6	□□□□□□□□
Totale	□□□□□□□□

Calcolo dell'anticipazione degli oneri concessori

Tabella 3 – Nuove costruzioni, ampliamenti

1. Numero abitanti	2. Misura dell'anticipazione (€/mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Importo totale dell'anticipazione (€)
Fino a 10.000	,	,	,
Da 10.001 a 100.000	,	,	,
Da 100.001 a 300.000	,	,	,
Oltre 300.000	,	,	,
Totale			,

Tabella 4 – Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti

1. Numero abitanti	2. Misura dell'anticipazione (€/mq)	3. Superficie complessiva (mq)	4. Importo totale dell'anticipazione (€)
Fino a 10.000	,	,	,
Da 10.001 a 100.000	,	,	,
Da 100.001 a 300.000	,	,	,
Oltre 300.000	,	,	,
Totale			,

Dati relativi al versamento

Oblazione

Tabella 1.a/b	Totale da versare	_____ x 0,30 = _____	
	Totale versato	_____	
	Resta da versare	_____ /2	
	Importo rate	_____	seconda rata
		_____	terza rata

Tabella 2	Totale da versare	_____
	Totale versato	_____

Oneri concessori

Tabella 3	Totale da versare	_____ x 0,30 = _____	
	Totale versato	_____	
	Resta da versare	_____ /2	
	Importo rate	_____	seconda rata
		_____	terza rata

Tabella 4	Totale da versare	_____ x 0,30 = _____	
	Totale versato	_____	
	Resta da versare	_____ /2	
	Importo rate	_____	seconda rata
		_____	terza rata

Allegati:

- 1. Attestazione del versamento dell'oblazione
- 2. Attestazione dell'anticipazione degli oneri concessori
- 3. Dichiarazione ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15
- 4. Documentazione fotografica
- 5. Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere
- 6. Altro (specificare)

Data _____

Firma del richiedente _____

(A.C. 4447 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole da: « nonché degli investimenti » a « e organizzative » sono soppresse; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia »;

al comma 3, dopo le parole: « Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata », sono inserite le seguenti: « con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis »;

il comma 5 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: « ricercatori », sono inserite le seguenti: « , che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi », e la parola: « iniziano » è sostituita dalla seguente: « vengono »; nel secondo periodo, dopo le parole: « nei due periodi di imposta successivi », sono aggiunte le seguenti: « sempre che permanga la residenza fiscale in Italia ».

All'articolo 4:

al comma 5, nel secondo periodo, le parole: « dalla istituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla sua istituzione »;

al comma 6, l'espressione: « art. » è sostituita dalla parola: « articolo ».

All'articolo 5:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile »;

al comma 7, lettera a), dopo le parole: « Poste italiane spa o società » la lettera: « d » è sostituita dalla parola: « da »;

al comma 7, lettera b), dopo le parole: « raccolta di fondi a vista » è aggiunto il seguente periodo: « La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali »;

al comma 27, nel primo periodo, le parole: « Il settimo periodo è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « I periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. (Registro italiano dighe). 1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere”.

2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: “31 marzo 1998, n. 112” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe – RID” ».

All'articolo 6:

ovunque ricorrano, le espressioni: « d. lgs. » e « art. » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « decreto legislativo » e « articolo »;

al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: « decreti di natura non regolamentare, » sono inserite le seguenti: « da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, ».

All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo le parole: « , la liquidità e l'esigibilità » sono sostituite dalle seguenti: « e la liquidità »; e, nel secondo periodo, dopo le parole: « L'attestazione » sono inserite le seguenti: « , che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, ».

All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione: « art. » è sostituita dalla parola: « articolo ».

All'articolo 12:

ovunque ricorrono, le espressioni: « D.P.R. » e « art. » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « decreto del Presidente della Repubblica » e « articolo »;

al comma 4, dopo le parole: « decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni », la parola: « della » è sostituita dalla seguente: « dalla »;

dopo il comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste" ».

All'articolo 13:

ovunque ricorra, l'espressione: « art. » è sostituita dalla parola: « articolo »;

al comma 1, dopo le parole: « del Ministro delle attività produttive », sono inserite le seguenti: « e del Ministro delle politiche agricole e forestali »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni »;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come definite dalla disciplina comunitaria »;

al comma 10, dopo le parole: « componenti di ciascun organo resti » la parola: « riservato » è sostituita dalla seguente: « riservata »;

al comma 11, le parole: « trova applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « si applica »;

al comma 15, le parole: « dal comma 12 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 14 »;

dopo il comma 20, è inserito il seguente:

« 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro »;

al comma 22, le parole: « pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti » sono sostituite dalle seguenti: « pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti »;

al comma 23, le parole: « pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti » sono sostituite dalle seguenti: « pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni »;

al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole: « Mediocredito centrale spa », le parole: « dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo »; nel secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con il Ministro delle politiche agricole e forestali »; ed è aggiunto, alla fine del comma, il seguente periodo: « Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite »;

al comma 26, è soppresso l'ultimo periodo;

il comma 27 è sostituito dal seguente:

« 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

ai commi 29 e 30 le parole: « decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico bancario »;

al comma 30, le parole: « nei commi » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli » e le parole: « il Capo V, sezione II, » dalle seguenti: « da 33 a 37 »;

al comma 32, capoverso 4-quater, i segni: « - », sono sostituiti dalle seguenti lettere: « a) », « b) » e « c) »;

al comma 36, i numeri: « 1) », « 2) », « 3) » e « 4) » sono sostituiti, rispettivamente, dalle seguenti lettere: « a) », « b) », « c) » e « d) »; le parole: « nei numeri 1) e 2) » sono sostituite dalle seguenti: « nelle lettere a) e b) »; le parole: « nel numero 1) del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « nella lettera a) » e dopo le parole: « articolo 2615, secondo comma », sono inserite le seguenti: « del codice civile »;

al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « di credito cooperativo »;

al comma 40, le parole: « gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, »;

al comma 57, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « di cui all'articolo 107 del testo unico bancario »;

al comma 60, dopo le parole: « in ogni caso » è inserita la seguente: « per »;

al comma 61, le parole da: « dalla seguente: “confidi”, da intendersi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti: “confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269” »;

dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:

« 61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

All'articolo 14:

ovunque ricorra, la parola: « epigrafe » è sostituita dalla seguente: « rubrica »;

al comma 1, lettera b), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 »;

al comma 1, lettera d), i numeri: « 1) », « 2) » e « 3) » sono sostituiti, rispettivamente, dalle lettere: « a) », « b) » e « c) »;

al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

« h-bis). Dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

“15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni” ».

All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 17:

al comma 3, dopo le parole: « articolo 11-ter, », le parole: « comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6-bis »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui l’energia sia fornita all’utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l’autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da quest’ultimo e dal fornitore dell’energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore”.

3-ter. Ai fini dell’elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell’autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell’intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto.

3-quater. All’onere di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All’articolo 19:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All’articolo 20, al comma 1, dopo la parola: « autoambulanze » *sono inserite le seguenti:* « e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari ».

All’articolo 21:

al comma 4, dopo le parole: « nell’ambito dei decreti » *è inserita la seguente:* « di »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal

comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

All'articolo 23:

al comma 2, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro delle attività produttive »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive ».

All'articolo 26:

ovunque ricorrono, le parole: « 23 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 23 novembre 2001 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono inserite le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni" »;

al comma 4, le parole: « del 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'8 per cento »;

al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le parole: « Il medesimo divieto » sono inserite le seguenti: « di cui al terzo periodo del comma 17 » e, dopo le parole: « disagio economico di cui » le parole: « all'articolo 3, » sono sostituite dalla seguente: « al »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto »;

nel comma 10, capoverso 6-bis, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni »;

dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previ-

sionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*quater*. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

11-*quinquies*. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio.

11-*sexies*. Per l’anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-*quater*, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato con la legge di bilancio.

11-*septies*. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All’onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo

simo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 27:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da valutarsi da parte del Ministero interessato »;

il comma 5 è soppresso;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico »;

al comma 9, dopo le parole: « schede descrittive » sono inserite le seguenti: « , nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate » e dopo le parole: « Agenzia del demanio » sono inserite le seguenti: « e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa »;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica »;

al comma 11, dopo le parole: « Le schede descrittive », sono inserite le seguenti: « degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva »;

al comma 13, nel primo periodo, dopo le parole: « n. 351, convertito con » sono inserite le seguenti: « modificazioni, dalla »; le parole: « nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 »; e le parole: « si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 »;

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

« 13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « legge 23 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 23 novembre 2001 »;

al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, le parole: « ai conduttori » sono sostituite dalle seguenti: « agli affittuari »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/28893 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari”;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “dei conduttori” sono inserite le seguenti: “e degli affittuari dei terreni” e, dopo le parole: “l'irregolarità”, sono inserite le seguenti: “dell'affitto o”;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5”;

d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: “dei canoni di” sono inserite le seguenti: “affitto o”;

e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: “In caso di cessione” sono inserite le seguenti: “agli affittuari o” ».

All'articolo 29:

al comma 1:

nel primo periodo, le parole: « l'alienazione di tali immobili è considerata urgente » sono sostituite dalle seguenti: « in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili »;

nel secondo periodo, le parole: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati »; e dopo le parole: « nell'articolo 27 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

nel terzo periodo, la parola: « gratuito » è sostituita dalle seguenti: « , ovvero l'uso pubblico »;

dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziata per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo »;

nel sesto periodo, la parola: « previsionale » è sostituita dalla seguente: « previsionali »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».